

OGGETTO: Circolare 12.2012

Seregno, lì 20 marzo 2012

NOVITA' PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO CON L'ESTERO

Dal 17 Marzo 2012 sono entrate in vigore le novità introdotte dalla Comunitaria 2010 (Legge 217/2011) per le quali le aziende dovranno rivedere le procedure usate per registrare le fatture dei fornitori esteri. La novità più importante riguarda il momento di effettuazione dei servizi internazionali.

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI INETERNAZIONALI (resi e ricevuti)

- PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE (Art. 7-ter) LIMITATE NEL TEMPO: l'operazione si considera effettuata alla data di ultimazione della prestazione o, se precedente, alla data di pagamento del corrispettivo (limitatamente all'importo pagato);
- PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE (Art. 7-ter) A CARATTERE PERIODICO O CONTINUATIVO DI DURATA INFRANNUALE: l'operazione si considera effettuata alla data di maturazione del corrispettivo o, se precedente, alla data di pagamento del corrispettivo;
- PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE (Art. 7-ter) A CARATTERE PERIODICO O CONTINUATIVO DI DURATA PLURIENNALE (senza versamenti di acconti e pagamenti, anche parziali): l'operazione si considera effettuata al termine di ciascuna anno solare, fino all'ultimazione.

Ricordiamo che invece la normativa nazionale, che rimarrà in vigore per tutte le prestazioni di servizi "interne", prevede che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto di pagamento o, se anteriore, all'atto di emissione della fattura (Art. 6 DPR 633/72).

Ricordiamo inoltre che per "prestazione di servizi generici" si intendono tutte quelle prestazioni di servizi che non sono diversamente regolamentate come, ad esempio, prestazioni di servizi su immobili (locazioni, perizie ecc), locazione mezzi di trasporto, attività culturali, artistiche, educative, consulenza tecnica e legale, E-commerce, ecc.

ADEMPIMENTI OPERATORI NAZIONALI

Per chi effettua la prestazione

Obbligo di emissione della fattura al momento di ultimazione della prestazione (al momento di maturazione del corrispettivo per le prestazioni a carattere periodico o continuativo) o, se anteriore, al momento del pagamento.

Per il committente

Nel caso di prestazioni di servizio generiche (Art. 7-ter DPR 633/72) **rese da un soggetto passivo UE**, la fattura deve essere numerata ed **integrata obbligatoriamente** (Art. 46 DL 331/93) (*non è più ammessa l'autofattura*) dal committente con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta calcolata secondo l'aliquota dei servizi acquistati. Se si tratta di operazione d'acquisto senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma di esclusione dell'IVA. Di fatto, è esteso alle prestazioni di servizi generiche resi in ambito Ue il meccanismo di assolvimento dell'imposta già previsto dal DL 331/93 per gli acquisti intracomunitari di beni.

In caso di mancato ricevimento della fattura, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (ultimazione o maturazione) occorre emettere autofattura (con indicazione della partita IVA del prestatore) e registrarla nello stesso mese di emissione (ex Art. 46 comma 5 DPR 331/93).

Le fatture relative all'acquisto di servizi intracomunitari, previa integrazione, devono essere annotate entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento,

distintamente nel registro delle fatture, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresse in valuta estera. Le fatture devono essere annotate anche nel registro degli acquisti, distintamente entro il mese di ricevimento.

Nel caso di prestazioni di servizio generiche (Art. 7-ter DPR 633/72) **rese da un soggetto passivo EXTRA-UE** vi è l'obbligo di emissione dell'**autofattura** ex Art. 17 comma 2 DPR 633/72 (non l'integrazione della fattura del fornitore) e registrazione all'ultimazione della prestazione. Infatti, in base alle nuove regole, l'autofattura dovrebbe essere emessa entro la fine del mese di ultimazione dei lavori, prescindendo dal fatto che il cliente italiano abbia ricevuto la fattura dal fornitore estero. La normativa comunitaria a tal proposito ha imposto che il fornitore, tra gli elementi obbligatori della fattura, debba indicare anche la data di ultimazione del servizio (Art. 226 direttiva 2006/112/CE). Quindi il cliente italiano può ritenere che il servizio sia ultimato quando riceve la fattura del fornitore.

Riepilogando a partire dal 17 marzo 2012:

le prestazioni di servizi "generiche", effettuate da un soggetto estero ad una impresa italiana e quelle effettuate da un soggetto italiano ad un'impresa estera, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, nei casi di attività ricorrenti, periodiche e continuative, alla data di pagamento della prestazione; in quel preciso momento nasce l'obbligo di emissione di fattura.

Se la prestazione continuativa non avesse corrispettivi pagati ma si protraesse a cavallo dell'anno solare, andrebbe fatturata, limitatamente alla parte eseguita, nell'anno solare stesso. Il reverse charge per le operazioni rese da soggetti UE, dovrà essere effettuato attraverso l'integrazione della fattura emessa dal fornitore estero; la successiva annotazione sui registri IVA dovrà avvenire entro il mese di ricevimento della stessa o anche successivamente, ma in ogni caso prima dello scadere del termine di 15 giorni dal ricevimento della fattura. Solo da questo momento infatti scatterà l'esigibilità dell'imposta.

Sulle **altre prestazioni di servizi** (no prestazioni di servizi generici) **effettuate da soggetti UE** e sottoposte a particolari deroghe, come ad esempio i servizi immobiliari, e **tutte le prestazioni di servizi rese da soggetti extra UE**, dovrà essere applicato il reverse charge nella forma dell'autofatturazione.

Si allega di seguito tabella riepilogativa.

Lo Studio rimane a disposizioni per ulteriori chiarimenti.

Studio Associato Contrino

Riferimenti normativi

Legge 17-12-2011 n. 217 (Legge Comunitaria 2010)

DPR 26-10-1972 n. 633 - art. 6 - art. 17, co. 2,